



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.2/2015 DEL 24/02/2015

**"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
SANITA', POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO
ECONOMICO E DISPOSIZIONI DIVERSE"**





RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Schema DDL

**“Disposizioni urgenti in materia di lavoro, formazione
professionale, sanità, politiche sociali e sviluppo economico e
disposizioni diverse”**

Con la presente proposta di “schema di ddl” si intende introdurre su alcune leggi regionali delle modifiche che tendono a semplificare delle vigenti disposizioni legislative nonché ad adeguarle a norme statali di recente emanazione; inoltre vengono prorogati termini previsti da specifiche leggi regionali che si rendono necessarie a seguito della persistente crisi economica dei mercati e per renderle coerenti con l’attuale legislazione nazionale. Le modifiche ed integrazioni riguardano leggi regionali relative a materie e competenze di diversi assessorati. **Il presente Schema di DDL, composto da n. 8 articoli, non ha effetti e non produce nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.**

Art. 1

(Modifiche all’art. 19, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 “Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”)

La norma in questione costituisce modifica dell’art.19 della LR n. 4 del 25 febbraio 2010, con riferimento all’aumento della percentuale di riserva in favore dei lavoratori collocati in mobilità da strutture sanitarie private della Regione Puglia che, nella proposta odierna è pari al 15%, nonché una integrazione delle strutture sanitarie pubbliche di riferimento, con l’introduzione delle ASL del territorio, degli Ospedali Riuniti di Foggia, nonché delle Sanitaservice afferenti le predette aziende sanitarie, inserendo correttamente il riferimento a tutte le strutture sanitarie pubbliche presenti sul territorio regionale.

Art. 2

(Modifica dell’ art. 29 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 “Riforma della Formazione Professionale”)

L’esigenza di sostituire l’art. 29 della legge regionale n. 15/2002 recante “Riforma della formazione professionale” nasce innanzitutto dalla oggettiva necessità di adeguare la composizione delle commissioni d’esame per il rilascio di qualifiche o titoli da parte di organismi



formativi finanziati o autorizzati dall'amministrazione regionale ad un quadro di riferimento maggiormente coerente con le sopraggiunte disposizioni nazionali, tra cui in primo luogo il Decreto Legislativo n. 13 del 2013 e la conseguente Intesa intervenuta in Conferenza Stato Regioni relativa al riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze. Contestualmente a tale finalità di ordine generale, la nuova formulazione dell'articolo intende razionalizzare la composizione di tali Commissioni con conseguenti effetti di semplificazione e velocizzazione degli oneri procedurali, oggi particolarmente complessi, in quanto condizionati da una serie di designazioni effettuate da diversi soggetti.

La nuova formulazione dell'articolo 29 persegue inoltre l'esigenza di rendere più spedita ed efficace l'organizzazione e gestione operativa delle suddette commissioni d'esame per il rilascio di qualifiche o titoli da parte di organismi formativi finanziati o autorizzati dall'amministrazione regionale favorendo il superamento della problematica relativa al compenso dei funzionari regionali impegnati nelle stesse Commissioni, peraltro con la rilevante funzione di Presidente. L'attuale formulazione della norma dispone che al termine di corsi di formazione professionale tendenti al conseguimento di una qualifica, gli allievi sostengano le prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita, innanzi ad una Commissione d'esame presieduta da "un funzionario di categoria non inferiore alla D, esperto in processi formativi o operante nel settore di riferimento del corso". L'ultimo comma del predetto articolo stabilisce che "ai componenti delle Commissioni d'esame è corrisposto un compenso nella misura stabilita nelle direttive che la Giunta Regionale emanerà per la realizzazione delle attività formative». La Giunta Regionale, con deliberazione n. 986 del 26.6. 2007, ha stabilito che ai componenti esterni delle Commissioni d'esame è corrisposto un gettone di presenza giornaliero nella misura massima di € 50,00, fatte salve le disposizioni esistenti in materia per i dipendenti pubblici. In tale quadro di riferimento, i funzionari regionali ad oggi non percepiscono alcun compenso in quanto i compensi dovuti sono versati su un fondo regionale indicato nella nota di incarico. Orbene, la modifica in questione, oltre a consentire ai dipendenti regionali incaricati di percepire il compenso stabilito, diventa coerente con l'accentrato ruolo di responsabilità derivante dalla riduzione del numero complessivo dei componenti le Commissioni, e si rende ancorché necessaria in quanto, l'introduzione di un sistema regionale di certificazione delle competenze, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, ha comportato la modifica dell'attuale sistema di verifica ed esami finali, inizialmente in forma sperimentale e in seguito, a regime, in una procedura molto più complessa e delicata che vede impegnato il Presidente in un ruolo di elevata responsabilità. Il Presidente infatti non riveste più solamente la funzione di garante della legittimità di svolgimento delle procedure, ma è parte attiva di una procedura



finalizzata all'accertamento effettivo delle competenze del candidato. Con l'introduzione già in essere di tali cambiamenti si è riscontrata una difficoltà sempre maggiore a reclutare personale disponibile allo svolgimento del suddetto incarico a fronte di un impegno notevole, del disagio dello spostamento presso organismi formativi anche lontani dalla propria sede di servizio e del conseguimento di nessun vantaggio per il dipendente.

Pertanto, si ritiene che, nel rispetto delle modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, così come avviene per altre attività svolte da dipendenti regionali che esulano dalle mansioni ordinarie a loro assegnate, la corresponsione del giusto compenso per l'attività svolta in seno alle Commissioni d'esame, possa essere di giovamento all'organizzazione degli esami stessi e alla piena attuazione del "costruendo" sistema di certificazione delle competenze.

Art. 3

(Modifiche all'art. 5 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 "Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi")

L' Art. 5 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 23, "Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi", disciplina il funzionamento del "Comitato dei distretti produttivi", organismo che assicura la governance degli stessi distretti, secondo le funzioni che la legge regionale delinea nell'articolo.

Il comma 5 prevede che "I componenti del comitato di distretto possono essere rieletti una sola volta".

A distanza di tempo dalla prima fase di attuazione della Legge, l'applicazione del comma 5 appare in contrasto con la possibilità di assicurare al governo dei Distretti competenze mature, che possono essere confermate nel ruolo proprio in forza dell'esperienza acquisita.

Appare opportuno, quindi, che ciascuno dei rappresentanti degli imprenditori, delle istituzioni locali e delle parti sociali, nel rispetto di quanto indicato nel protocollo d'intesa, possa esprimere la nomina in seno al Comitato con responsabile autonomia.

Si propone, quindi, l'abrogazione del comma in argomento.

Art. 4

(Modifica all'articolo 17 (Istituzione di un fondo di rotazione per l'attuazione dei piani

di ripianamento dei consorzi ASI Legge regionale 8 marzo 2007, n. 2), comma 4 e all'articolo 18 (Istituzione di un fondo di rotazione per anticipazioni IVA da corrispondere per la realizzazione di opere infrastrutturali di agglomerati ASI, non ammissibili a finanziamenti), comma 4 della legge regionale 2 agosto 2010 n. 9

"Assestamento e prima variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010")



Con l'art. 17 e 18, della L.R. n. 9 del agosto 2010, la Regione ha costituito due distinti Fondi di rotazione per il ripianamento della situazione debitoria dei Consorzi Asi pugliesi: un primo Fondo per il ripianamento della debitoria pregressa (art. 17), un secondo Fondo per l'anticipazione dell'Iva dovuta dai Consorzi.

A causa delle ripercussioni della crisi economica nazionale, si sono riscontrati forti contrazioni delle domande di aree di insediamento industriale come conseguenza anche delle difficoltà economico-finanziarie delle aziende ospitate nelle aree gestite dai Consorzi.

Alla luce della necessità di consentire ai Consorzi di ottemperare agli impegni assunti risulta opportuno consentire l'allungamento dei piani di ammortamento relativi ad entrambi i Fondi, da 10 a 15 anni.

Art. 5

(Modifica dell'art. 4 (Nomina del Presidente) della legge regionale 8 marzo 2007, n. 4, "Nuova disciplina in materia di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia (NVVIP)")

Con la legge n.4/2007 la Regione ha definito una nuova disciplina in materia di Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) in attuazione di quanto definito dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, stabilendo relativamente alle finalità ed ai compiti che il NVVIP concorre allo sviluppo dell'Amministrazione regionale attraverso attività costante di supporto tecnico alla programmazione e di valutazione di programmi e progetti, contribuendo in tal modo al miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa regionale e alla diffusione della cultura della valutazione nella pubblica amministrazione.

Per quanto concerne i componenti, l'art. 2 fissa la composizione degli stessi tra personale interno ed esterno all'Amministrazione regionale, l'art. 3 le modalità di nomina degli stessi, e l'art. 4 l'individuazione della funzione di Presidente.

Nello specifico tale articolo stabilisce che "il Presidente del NVVIP è individuato dalla Giunta regionale nell'ambito degli esperti esterni all'Amministrazione".

Alla luce della evoluzione della politica regionale unitaria e dell'esigenza di rafforzare le attività finalizzate a migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa nel campo delle politiche degli investimenti pubblici e dell'attuazione delle politiche di sviluppo, nonché a migliorare la capacità di programmazione degli interventi delle pubbliche amministrazioni e a produrre effetti positivi sulla finanza pubblica, risulta opportuno



prevedere la possibilità che il Presidente del Nucleo possa essere nominato anche tra i componenti interni all'Amministrazione.

Art. 6

(Modifica dell'art. 1, comma 3, lett. b della Legge regionale 8 marzo 2007, n. 4 "Nuova disciplina in materia di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia (NVVIP)")

Con la legge n.4/2007 la Regione ha definito una nuova disciplina in materia di Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) in attuazione di quanto definito dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, stabilendo relativamente alle finalità ed ai compiti che il NVVIP concorre allo sviluppo dell'Amministrazione regionale attraverso attività costante di supporto tecnico alla programmazione e di valutazione di programmi e progetti, contribuendo in tal modo al miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa regionale e alla diffusione della cultura della valutazione nella pubblica amministrazione.

Per quanto concerne le funzioni, l'art. 1 specifica che il NVVIP svolge funzioni di supporto e assistenza alla programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica degli investimenti pubblici attivati nel quadro del processo di programmazione delle politiche di sviluppo secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. In particolare il comma 3, lettera b) prevede che il NVVIP esprima il parere preventivo sull'ammissibilità e sul finanziamento di tutti gli investimenti regionali superiori a euro 10 milioni, nonché che tale soglia sia ridotta a euro 5 milioni per gli interventi finanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo aree sottoutilizzate.

Con la presente proposta si riconduce la soglia degli investimenti oggetto di valutazione da parte del Nucleo a quella individuata dalla normativa nazionale (Legge n.144/1999) in riferimento all'obbligo di predisporre studi di fattibilità in caso di opere pubbliche di importo superiore ai 10 milioni di euro.

Di conseguenza, coerentemente con quanto previsto dalla normativa nazionale suindicata in merito agli studi di fattibilità, si specifica che l'ambito di applicazione dell'art.1, comma 3, della legge regionale non riguarda gli aiuti agli investimenti delle imprese.

Art. 7



(Modifiche all'art. 40 della Legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004")

L'esigenza di modificare l'art. 40 della legge regionale n. 7/2002 nasce dalla oggettiva difficoltà nell'organizzazione e gestione del Comitato SEPAC (cd. Task Force occupazione) di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1198 del 18.6.2014 (di approvazione della disciplina ed organizzazione del Comitato regionale). L'attuale formulazione dell'articolato di legge non è adeguato alle nuove disposizioni sulla contrattazione collettiva. La modifica in questione si rende necessaria per consentire il corretto funzionamento di detto Comitato che per le proprie caratteristiche assorbe una notevole mole di lavoro da parte della segreteria.

Art. 8

(Modifica dell' art. 15 della Legge regionale 1 agosto 2014, n. 37 "Assestamento e prima variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014")

Si rende necessario chiarire due punti dell'art. 15 della l.r. n. 37/2014 per evitare ogni equivoco sulla natura dell'indennità economica corrisposta ai beneficiari e per chiarire quali oneri siano effettivamente a carico degli Enti proponenti i cantieri.

Sostanzialmente va escluso l'equivoco che l'indennità economica possa essere considerata al pari di una retribuzione lavorativa, ma anche un mero sussidio assistenziale. Inoltre non occorre citare il trattamento previdenziale tra quelli a carico dei soggetti promotori, esso stesso possibile fonte di equivoco.

Si precisa che la nuova formulazione proposta è già inserita all'art. 5 del testo dell'Accordo Stato-Regioni sui nuovi tirocinii per l'inclusione, e produrrebbe i seguenti effetti :

- NON considerare detta indennità, come corrispettivo di prestazioni di lavoro, e quindi NON soggetta a oneri previdenziali, pur dovendo attivare in ogni caso le posizioni assicurative per i beneficiari con INAIL e per gli eventuali danni contro terzi con specifiche polizze assicurative;
- dal che discende che detta spesa NON incide sulla spesa del personale dei Comuni, e quindi i Comuni possono assicurare flussi di spesa adeguati senza blocchi derivanti dal Patto di Stabilità;
- NON poter escludere da imposizione fiscale nazionale e locale vigente i redditi derivanti da tale indennità, sempre che i beneficiari non siano del tutto incapienti rispetto



- all'imponibilità;
- escludere la fattispecie meramente ASSISTENZIALE dell'indennità, in modo che l'Accordo e le caratteristiche del cantiere di cittadinanza, per l'inserimento socio-lavorativo e l'inclusione sociale attiva, siano del tutto ammissibili a valere sulle risorse FSE dell'OT9 dei Programmi Operativi Regionali 2014-2020.

Bari, 23 febbraio 2014

Il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico,
 il Lavoro e l'Innovazione
 Antonella Bisceglia

[Handwritten signature]

Gli Assessori

Donato Pentassuglia *[Handwritten signature]*

Leo Caroli *[Handwritten signature]*

Loredana Capone *[Handwritten signature]*

Alba Sassò *[Handwritten signature]*

Il Presidente

Nichi Vendola *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]



Schema DDL

“Disposizioni urgenti in materia di lavoro, formazione professionale, sanità, politiche sociali e sviluppo economico e disposizioni diverse”

Art. 1

(Modifiche all’art. 19, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 “Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”)

L’art. 19, comma 1, L. R. 25 febbraio 2010, n. 4, è sostituito dal seguente:

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche), al fine di dare completa applicazione alle finalità di cui all’articolo 4 (Criteri di assunzione di personale), comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia), e di cui al terzultimo capoverso della deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2007, n. 1657 (Legge 27 dicembre 2006, articolo 1, comma 565. Piano di stabilizzazione del personale precario in servizio presso le Aziende sanitarie e degli IRCCS pubblici in applicazione dell’articolo 30 della l.r. 10/2007. Criteri applicativi), le Aziende Sanitarie Locali di BA, BAT, BR, FG, LE, TA, l’AOU “Policlinico” di Bari previa sottoscrizione di specifico protocollo d’intesa, l’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari, gli Ospedali Riuniti di Foggia e l’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte, nonché le società SANITASERVICE partecipate dalle medesime aziende sanitarie e la Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l., destinano una percentuale pari al 15 per cento dei posti vacanti nella categoria A della propria dotazione organica al reclutamento dei lavoratori collocati in mobilità dalle strutture sanitarie private della regione Puglia.

Art. 2

(Modifica dell’ art. 29 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 “Riforma della Formazione Professionale”)

L’art. 29 della legge 15/2002 è così sostituito:

Art. 29

1. Al termine dei corsi di formazione professionale tendenti al conseguimento di una qualifica, gli allievi sosterranno, ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le prove finali per l’accertamento dell’idoneità conseguita, innanzi a Commissioni d’esame costituite con provvedimento dell’amministrazione regionale o da altra da questa delegata, su conformi criteri e modalità deliberati dalla Giunta regionale in coerenza con il quadro normativo nazionale, regionale e con quanto stabilito dall’Intesa siglata in Conferenza Stato - Regioni sullo



schema di Decreto interministeriale MLPS - MIUR (certificazione delle competenze) il 22 gennaio 2015.

2. Al termine dei corsi non finalizzati al conseguimento di una qualifica, sarà prevista una fase di valutazione delle competenze acquisite, con le modalità che saranno stabilite dall'amministrazione regionale, in coerenza con gli standard minimi definiti dal quadro normativo nazionale e regionale di riferimento.
3. Sono fatte salve modalità e composizioni particolari, definite da norme specifiche.
4. Ai componenti delle Commissioni d'esame è corrisposto un compenso nella misura stabilita nelle direttive che la Giunta regionale emanerà per la realizzazione delle attività formative. Nel caso in cui l'incarico di presidente delle Commissioni venga conferito a funzionario regionale, l'incentivazione del personale regionale a tal uopo incaricato, verrà corrisposta secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo entrano in vigore dalla data di approvazione della deliberazione di Giunta regionale ivi prevista.

Art. 3

**(Modifiche all'art. 5 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 23
"Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi")**

Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 23, "Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi" è abrogato.

Art. 4

(Modifica all'articolo 17 (Istituzione di un fondo di rotazione per l'attuazione dei piani di ripianamento dei consorzi ASI Legge regionale 8 marzo 2007, n. 2), comma 4 e all'articolo 18 (Istituzione di un fondo di rotazione per anticipazioni IVA da corrispondere per la realizzazione di opere infrastrutturali di agglomerati ASI, non ammissibili a finanziamenti), comma 4 della legge regionale 2 agosto 2010 n. 9 "Assestamento e prima variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010")

1. Al comma 4 dell'art. 17 della legge regionale 9/2010 le parole "non più di dieci anni" sono sostituite da "quindici anni".
2. Al comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 9/2010 le parole "non più di dieci anni" sono sostituite da "quindici anni".



Art. 5

(Modifica dell'art. 4 (Nomina del Presidente) della legge regionale 8 marzo 2007, n. 4, "Nuova disciplina in materia di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia (N.VVIP)")

Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 8 marzo 2007, n. 4, (Nuova disciplina in materia di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia (N.VVIP) è così sostituito:

1. Il Presidente del N.VVIP è individuato dalla Giunta regionale nell'ambito dei componenti interni o esterni all'Amministrazione, determinandone in quest'ultimo caso anche l'eventuale compenso aggiuntivo ai sensi della normativa vigente.

Art. 6

(Modifica dell'art. 1, comma 3, lett. b della Legge regionale 8 marzo 2007, n. 4 "Nuova disciplina in materia di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia (N.VVIP)")

La lettera b) del comma 3 dell'art. 1 della L.R. n. 4/2007 e così sostituita:

" b) il N.VVIP esprime il parere preventivo sull'ammissibilità e sul finanziamento di tutti gli investimenti regionali, eccetto i progetti di incentivazione agli investimenti delle imprese manifatturiere e di servizi, di importo superiore a euro 10 milioni. "

Art. 7

(Modifiche all'art. 40 della Legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004")

All'art. 40 della L.r. 21 maggio 2002, n. 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

"2 bis Una quota delle risorse individuate per il funzionamento del Comitato viene destinata alla incentivazione del personale regionale incaricato di prestazioni di supporto tecnico ed organizzativo al Comitato medesimo e corrisposta secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. "

Art. 8

(Modifica dell' art. 15 della Legge regionale 1 agosto 2014, n. 37 "Assestamento e prima variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014")

1. Il comma 1 dell'art. 15 della L.R. n. 37/2014 è così sostituito:

"1. La partecipazione a un cantiere di cittadinanza non configura alcun rapporto di lavoro ed è accompagnata da azioni di orientamento e di formazione finalizzate a favorire l'occupabilità dei soggetti coinvolti. Ai partecipanti al cantiere di



cittadinanza è corrisposta una indennità giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale, che costituisce un sostegno di natura economica finalizzato all'inclusione sociale dei beneficiari."

2. Il comma 6 dell'art. 15 della L.R. n. 37/2014 è così sostituito:

"6. Il trattamento assicurativo dovuto ai sensi della normativa vigente resta a carico esclusivamente degli enti promotori di ciascun cantiere di cittadinanza".

